

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DECRETA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE  
DELLA LIBERA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA LUM “GIUSEPPE DEGENNARO”

Indice

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Indirizzi e competenze dell’Ateneo

Art. 4 Ambito di applicazione

Art. 5 Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali e sulle opere

Art. 6 Riservatezza

Art. 7 Gestione della proprietà intellettuale dei Beni Immateriali ed Opere

Art. 8 Diritti e obblighi della Ricercatrice e del Ricercatore

Art. 9 Premialità

Art. 10 Entrata in vigore

**Art. 1 – Finalità**

L’Università LUM ha tra i suoi fini istituzionali sia la realizzazione e la promozione di programmi di ricerca che l’elaborazione, la valorizzazione ed il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività.

La realizzazione delle attività di ricerca può condurre alla realizzazione di risultati protetti dall’ordinamento giuridico mediante l’attribuzione di un diritto di proprietà intellettuale ed industriale.

La gestione della proprietà intellettuale o industriale dei risultati dell’attività di ricerca e delle conoscenze elaborate in ambito universitario è strumento della promozione dell’attività di ricerca e della sua valorizzazione.

Al fine di dare adeguata tutela, secondo i principi dell’ordinamento vigente, ai risultati dell’attività della ricerca elaborata in ambito di Ateneo, il presente “Regolamento in materia di proprietà Intellettuale ed Industriale” definisce e struttura un adeguato sistema di gestione della proprietà intellettuale ed industriale dell’Università LUM

## Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) “Attività di Ricerca”: qualunque attività di ricerca che possa dar luogo alla realizzazione, da parte della Ricercatrice e del Ricercatore, di uno o più Beni Immateriali o Opere e che, ovunque svolta, sia posta in essere utilizzando strutture o risorse, economiche o strumentali, dell’Ateneo;
- b) “Beni Immateriali”: tutti quei beni giuridici individuati come immateriali dalla vigente normativa nazionale ed euro-unitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale. Rientrano in tale definizione anche i marchi registrati ai sensi della normativa vigente funzionali alla valorizzazione di altri Beni Immateriali;
- c) “Opere”: quanto tutelato ai sensi della L. 633/1941 e ss.mm.ii., a esclusione dei Beni Immateriali così come definiti nel presente Regolamento;
- d) “Clausole Standard”: clausole contrattuali standard per la tutela della proprietà intellettuale e industriale da applicare nei contratti di consulenza e ricerca commissionata, nei contratti di finanziamento di borse di dottorato o in altre fattispecie comunque deliberate dagli Organi Accademici;
- e) “Diritti di Proprietà Intellettuale”: i diritti su Beni Immateriali e Opere come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale ed euro-unitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale in forza della mera realizzazione di un Bene Immateriale o Opera, ovvero a seguito di una procedura di registrazione, brevettazione o altra protezione;
- f) “Ricercatrice e Ricercatore”: tutti i soggetti che hanno conseguito i Beni Immateriali o le Opere nell’ambito di Attività di Ricerca in virtù di un contratto e/o di un rapporto di lavoro o di collaborazione, anche se a tempo determinato, con l’Ateneo. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, le docenti e i docenti di I e II fascia, le ricercatrici e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato, le collaboratrici e i collaboratori, nonché esperti linguistici, le assegniste e gli assegnisti di ricerca, le contrattiste e i contrattisti di ricerca, le collaboratrici e i collaboratori a tempo parziale di cui all’art. 11, d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, e ss.mm.ii., le collaboratrici e i collaboratori comunque denominate e denominati. Rientrano, inoltre, anche le professoresse e i professori a contratto e il personale che non ha rapporto d’impiego, inclusi le dottorande e i dottorandi di ricerca, i medici in formazione, le borsiste e i borsisti di ricerca, le stagiste e gli stagisti. Non rientrano nella definizione le Studentesse e gli Studenti;
- g) “Soggetto Terzo”: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che non siano l’Ateneo o una sua Struttura, Studentesse o Studenti, né uno dei soggetti inclusi nella definizione di Ricercatrice e Ricercatore;
- h) “Studentesse” e “Studenti”: studentesse e studenti di primo e secondo grado, master e corsi di alta formazione immatricolati presso l’Ateneo;
- i) “Strutture”: i Dipartimenti, le Scuole universitarie, i Centri di Ricerca dell’Ateneo come indicati dal vigente Statuto.

### **Art. 3 – Indirizzi e competenze dell'Ateneo**

1. L'Ateneo determina e attua i propri indirizzi in materia di proprietà industriale e intellettuale mediante l'adozione di delibere del Consiglio di Amministrazione, linee guida, modelli contrattuali e ogni altro atto idoneo allo scopo, cui le Ricercatrici e i Ricercatori sono tenute/i a conformarsi.
2. L'attività di gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale, ivi compresa l'attività di tutela e di valorizzazione, è svolta direttamente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e dal suo Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Ateneo.

### **Art. 4 – Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento si applica:

- a. alle Ricercatrici e ai Ricercatori dell'Ateneo, come definiti dall'articolo 2 comma 1, lettera f), che abbiano realizzato Beni Immateriali o Opere, come definiti all'articolo 2 comma 1, lettere b) ed c) del presente Regolamento nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca;
- b. alle Studentesse e agli Studenti dell'Ateneo, come definiti dall'articolo 2 comma 1, lettera h), che si trovino nella condizione indicata nell'art. 5.

### **Art. 5 - Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali e sulle opere**

1. I Diritti di Proprietà Intellettuale nascenti dallo svolgimento dell'Attività di Ricerca svolta da una Ricercatrice o un Ricercatore o da uno studente o studentessa, ovunque svolta, spettano all'Ateneo, che ne potrà disporre nei rapporti contrattuali con Soggetti Terzi. Restano in capo alla Ricercatrice o al Ricercatore o allo studente/essa i diritti morali di autore o inventore come da normativa vigente.
2. Nel caso di contratti di consulenza o ricerca commissionata, prestazioni a tariffario e progetti di ricerca finanziati da bandi competitivi, i diritti di proprietà intellettuale spettano all'Ateneo, che, in quanto titolare, ne potrà disporre nell'ambito del rapporto contrattuale, fatto salvo in ogni caso il diritto, che resta in capo alla Ricercatrice o al Ricercatore, di utilizzare le Opere al fine di realizzare pubblicazioni scientifiche.

### **Art. 6 – Riservatezza**

1. Le Ricercatrici e i Ricercatori sono tenute/i a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca svolta nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti e gli interessi dell'Ateneo, ivi inclusi i casi in cui l'Ateneo debba adempiere a obblighi assunti nei confronti di terzi.
2. Nei limiti in cui ciò sia necessario a tutelare i diritti dell'Ateneo, la Ricercatrice o il Ricercatore:
  - a. non divulgherà quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca e non lo renderà in alcun modo accessibile a Soggetti Terzi;

- b. impiegherà ogni mezzo idoneo e porrà in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca, compresi i risultati della stessa, non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi.
3. L'obbligo di Riservatezza non trova applicazione rispetto a:
- a. i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze la cui pubblicazione o diffusione tra il pubblico non leda i diritti e gli interessi dell'Ateneo;
  - b. i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze che siano o divengano liberamente accessibili ad opera di Soggetti Terzi;
  - c. le informazioni che la Ricercatrice o il Ricercatore sia tenuta/o a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di obblighi previsti da fonti normative o regolamentari nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

#### **Art. 7 – Gestione della proprietà intellettuale dei Beni Immateriali ed Opere**

1. La Ricercatrice o il Ricercatore che, nell'ambito dell'Attività di Ricerca, realizzi un Bene Immateriale o un'Opera, ne deve dare pronta comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. La comunicazione dovrà essere completa e dettagliata e dunque idonea a consentire all'Ateneo di compiere le valutazioni necessarie alla scelta di valorizzazione del Bene Immateriale o dell'Opera. Qualsiasi comunicazione che non rispetti tali requisiti sarà considerata priva di efficacia.
2. In caso di Bene Immateriale o Opera che richieda brevettazione, registrazione o altra protezione ai sensi della normativa vigente, entro il termine di 18 mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione, l'Ateneo potrà depositare la domanda di brevetto, registrazione o altra protezione, oppure comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Qualora non provveda entro il predetto termine, o in pendenza del termine comunichi l'assenza di interesse a procedervi, la Ricercatrice o il Ricercatore potrà procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto, registrazione o altra protezione. La proposta di deposito brevettuale è sottoposta, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, corredata della documentazione necessaria.
3. Il Consiglio di Amministrazione, anche eventualmente con l'ausilio di consulenti esterni, provvede a valutare, per il Bene Immateriale o l'Opera comunicata quale risultato della Ricerca, la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente necessari alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
4. In caso di Bene Immateriale o Opera che non richieda alcuna procedura di brevettazione, registrazione o altra protezione ai sensi della normativa vigente, entro il termine di 18 mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione, l'Ateneo comunicherà alla Ricercatrice o al Ricercatore il proprio interesse a procedere alla valorizzazione commerciale del Bene Immateriale o Opera o l'assenza di interesse a procedervi.
5. Nei casi di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, all'Ateneo sarà comunque concessa una licenza gratuita, perpetua e non revocabile di utilizzazione del Bene Immateriale o dell'Opera per finalità di didattica e ricerca istituzionale.

6. Le spese per la protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale dei risultati dell'attività di ricerca sono a carico dell'Università, salvo i casi in cui, all'interno di un rapporto di Ricerca commissionata, sia stato convenuto diversamente.
7. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla revisione periodica del portfolio brevettuale dell'Ateneo. Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi per la cessazione del mantenimento della copertura brevettuale e per l'interruzione del pagamento delle relative spese con conseguente decadenza del brevetto stesso, di tale decisione deve essere data tempestiva comunicazione al Ricercatore/trice inventore il quale potrà esercitare il diritto di riscatto del brevetto e chiedere la cessione in suo favore dello stesso con l'onere delle spese di registrazione e relativa trascrizione dell'atto di cessione.
8. In caso di ricerca commissionata, la procedura e gli oneri di tutela e valorizzazione dei risultati della ricerca seguirà quanto previsto dal rapporto contrattuale di committenza in ragione della titolarità in capo all'Ateneo dei diritti di proprietà intellettuale secondo quanto all'articolo 5 comma 2 del presente regolamento.

#### **Art. 8 – Diritti e obblighi della Ricercatrice e del Ricercatore**

1. Le Riccatrici o i Ricercatori che abbiano conseguito Beni Immateriali o Opere ai sensi del presente Regolamento sono tenute/i a rispettare i seguenti obblighi nei confronti dell'Ateneo:
  - a) comunicare, in maniera completa e dettagliata, la realizzazione del Bene Immateriale o dell'Opera ai sensi e nelle modalità previste all'articolo 7 del presente Regolamento;
  - b) rispettare e tutelare la Riservatezza, ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento, senza pregiudicare il processo di richiesta e/o ottenimento del titolo di proprietà intellettuale o industriale ai sensi della normativa vigente, nonché il processo di valorizzazione dello stesso;
  - c) collaborare nella maniera più opportuna con L'Amministrazione dell'Ateneo alle attività di valorizzazione dei Beni Immateriali o delle Opere. A tal scopo le Riccatrici e i Ricercatori sono tenute/i altresì a collaborare agli adempimenti previsti in materia di Diritti di Proprietà Intellettuale da contratti, programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o le sue Strutture.

#### **Art. 9 – Premialità**

1. Quando procede alla valorizzazione dei Beni Immateriali o delle Opere, l'Ateneo corrisponde quote di premialità calcolate sui proventi derivanti dall'attività di valorizzazione, ovvero sui corrispettivi fissi e/o variabili derivanti da accordi di valorizzazione dei Beni Immateriali o delle Opere, secondo la seguente ripartizione:
  - a) per importi cumulati nel corso del tempo in misura inferiore a 100.000 euro, il 30% dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione alla Riccatrice o al Ricercatore, il 70% all'Ateneo;
  - b) per importi cumulati nel corso del tempo in misura superiore a 100.000 e fino a 200.000 euro, il 20% alla Riccatrice o al Ricercatore, il 80% all' Ateneo;



c) per importi cumulati nel corso del tempo in misura superiore a 200.000 euro, il 10% alla Ricercatrice o al Ricercatore, il 90% all'Ateneo.

Gli importi di cui sopra si intendono riferiti alla valorizzazione di ciascun Bene Immateriale o Opera. Inoltre, le suddette percentuali si intendono al netto delle spese sostenute dall'Ateneo per la protezione e valorizzazione del Bene Immateriale o dell'Opera. Gli oneri a carico dell'Ateneo sui corrispettivi spettanti alla Ricercatrice o al Ricercatore gravano proporzionalmente sulla quota di proventi spettanti all'Ateneo.

2. Le somme derivanti dalla valorizzazione del Bene Immateriale o dell'Opera ripartite all'Ateneo vengono destinate ad attività di Ateneo.
3. Qualora i Diritti di Proprietà Intellettuale su un Bene Immateriale o su un'Opera spettino a più Ricercatori e/o Ricercatrici, le percentuali di cui al presente articolo 9 comma 1 vengono suddivise tra gli stessi in parti uguali, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
4. La Ricercatrice o il Ricercatore potrà rinunciare alla premialità di cui è titolare ai sensi del presente articolo 9 in favore dell'Ateneo o della Struttura di afferenza che li destinano ad attività di ricerca o valorizzazione della ricerca.

#### **Art. 10 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sottoscrizione del relativo Decreto Presidenziale di emanazione

Casamassima il 29.07.2025

f.to.

Il Presidente del C.d.A LUM

*Emanuele Degennaro*